



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 51 del 02/05/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: RISORSE DECENTRATE DELLA DIRIGENZA.RETTIFICA
CONSISTENZA DEL FONDO ANNO 2016-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1988
DEL 07.11.2016**

Il Redattore: Cassarino Maria

Vista la determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n. 1988 del 7.11.2016 recante “ Costituzione fondo anno 2016 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti”;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 662 del 29.12.2016 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell’accordo decentrato del 29 dicembre 2016 in materia di modalità di utilizzo delle risorse decentrate della dirigenza anno 2016 (art. 4 CCNL 22.02.2006);

Preso atto delle valutazioni formulate nel parere prot. n.129907 del Collegio dei Revisori del 28.12.2016;

Richiamato l’accordo decentrato del 29.12.2016 in materia di utilizzo delle risorse decentrate della dirigenza per l'anno 2016, definitivamente sottoscritto con la parte sindacale il 30.12.2016;

Dato atto che la deliberazione richiamava la dichiarazione a verbale del Dirigente del Settore 2° che sospendeva l'utilizzo della retribuzione di risultato e di qualsiasi altro compenso che utilizza le risorse del fondo della dirigenza fino a chiarimenti in merito alla complessa materia sulla costituzione del fondo della dirigenza dell'anno 2016;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2664 del 30.12.2016, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa e la successiva deliberazione di G. M. n. 84 del 17.02.2017 con la quale le somme sono state riaccertate nell'anno 2017;

Visto l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, che dispone: "*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio*

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che il numero di posti coperti con personale di qualifica dirigenziale al 31.12.2015 era pari a 11, stesso numero di dirigenti presenti nell'anno 2016;

Dato atto che:

- 1) il fondo per la dirigenza di questo Ente per le annualità 2015 e 2016 è stato calcolato in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, rispettivamente, n. 20 dell'8.5.2015 e n. 12 del 23.3.2016 che prescrivono di tenere conto della media delle posizioni presenti dal primo di gennaio e al trentuno dicembre dell'anno di riferimento;
- 2) sulla base del predetto iter procedurale, per l'anno 2016 risulta un importo complessivo di € 591.974,34, piuttosto che il valore dell'anno 2015 pari ad € 538.969,18;
- 3) sulla base delle posizioni dirigenziali coperte nell'anno 2016 la retribuzione di posizione corrisposta in applicazione della fascia retributiva corrispondente agli incarichi attribuiti risulta complessivamente pari ad € 445.784,68 (di cui € 810,14 ex legge 65/86 retr. pos. Comandante Polizia Municipale);

Tenuto conto che nella determinazione del fondo per la dirigenza ex L. 208/2015 occorre tener conto anche del “personale assumibile” e che, a rigore, la **Ragioneria Generale dello Stato**, con la circolare n. 12/2016, ha precisato: *“Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”* e che, a rigore, secondo la predetta circolare, si ammette il calcolo tenendo conto del personale assumibile, ma viene precisato che andrà fatta una verifica a fine anno sull'effettivo andamento dello stesso. Insomma, come a dire, che non cambia nulla rispetto al passato: se si usa il metodo della semisomma, bisognerà prendere i dipendenti effettivamente in servizio;

Dato atto delle interpretazioni non uniforme, dottrinali e giurisprudenziali, riguardanti la costituzione dei fondi delle risorse decentrate del personale dirigente anche a causa della complessità e della non chiara interpretazione letterale della norma;

Considerato il recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cfr. Corte dei Conti Puglia – deliberazione n. 6 del 24.01.2017 e Corte Conti Lombardia – deliberazione n. 37 dell'1.3.2017) secondo cui *“l'esame nel merito della questione deve prendere le mosse dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, dall'esame dell'art. 1, comma 236. Segnatamente il legislatore, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, ha stabilito che - nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza) - a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

Tale disposizione ripropone quasi integralmente la formula contenuta nell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, il cui dispositivo, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, prevedeva che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. Il comma 236 citato ripropone sostanzialmente la formula contenuta nell’art. 5, comma 2 bis, D.L. 78/2010, ad eccezione del parametro di riferimento, individuato, con la normativa contenuta della legge di stabilità 2016, nell’esercizio 2015, anziché nell’esercizio 2010, e dell’estensione temporale del “blocco”, individuato attualmente nel tempo necessario per l’adozione dei decreti legislativi di cui agli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015, anziché nell’orizzonte temporale predefinito negli anni 2011-2013, con successiva proroga di un anno, nonché del riferimento al personale “assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Ritenuto, pertanto, necessario uniformarsi agli orientamenti giurisprudenziali prima citati che ribadiscono la regola secondo cui la determinazione del fondo del salario accessorio deve tener conto del vincolo dell’ammontare del fondo costituito per l’anno 2015, chiarendo che l’inclusione del personale “assumibile ai sensi della normativa vigente” si computa solo in rettifica alla riduzione da operare in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e non in considerazione dell’applicazione a regime del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2016 assunto nel corso dell’anno 2015, e che, pertanto, l’incremento del fondo deve essere comunque contenuto nel tetto del volume complessivo del 2015;

Considerato che l’errata quantificazione del fondo del salario accessorio in misura ridotta rispetto a quanto dovuto può risultare illegittimo ed esporre l’Ente a responsabilità (**Cfr. parere Aran prot. 8782 del 14 novembre 2016**);

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

Visto l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

1. **di approvare** le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate seppur non materialmente trascritte;
2. **di rettificare** in riduzione la consistenza del fondo salario accessorio della dirigenza per l’anno 2016 fissata con la determinazione dirigenziale n.1988 del 7.11.2016 in € 592.784,48, riconducendo l’ammontare complessivo alla consistenza dell’anno 2015 di € 538.969,18 quale limite massimo fissato dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. **di dare atto** che, a seguito della rettifica operata, per l’anno 2016 il fondo complessivo è determinato in € 538.969,18 ed è distinto come segue:
 - € 445.784,68 (di cui € 810,14 ex legge 65/86 retr. pos. Comandante Polizia Municipale) per la parte destinata alla retribuzione di posizione;

- € 93.184,50 per la parte destinata alla retribuzione di risultato;

4. **di informare** la parte sindacale al fine della presa d'atto della correzione operata sulla consistenza del fondo salario accessorio per l'anno 2016;

5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore II Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

Ragusa, 05/05/2017

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale